



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Protezione da condizioni meteorologiche estreme nella detenzione permanente di bovini all'aperto

Indice

- Definizioni
- Esposizione del problema
- Bisogni dei bovini nella detenzione all'aperto
- Dimensione dei ripari
- Basi legali

Definizioni

Per "detenzione permanente all'aperto" si intende il **soggiorno permanente**, 24 ore su 24, di **animali domestici** in **un'area recintata** situata all'aperto. È necessario differenziare questo tipo di detenzione di animali dal pascolo o dall'uscita all'aperto, che sono caratterizzati dal ritorno quotidiano degli animali alla stalla e, in caso di necessità, da brevi stabulazioni.

Le **condizioni climatiche estreme** sono contraddistinte da grande caldo e irraggiamento solare intenso oppure da freddo, umidità e vento.

Per **bovini** si intendono animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali (art. 2 cpv. 3 lett. r OPAn)

Esposizione del problema

Oggi la detenzione all'aperto di bovini torna ad essere praticata in misura crescente. Trovano grande diffusione soprattutto i sistemi di messa al pascolo che, per la loro gestione, non necessitano di infrastrutture costose e richiedono un onere lavorativo relativamente basso. La detenzione all'aperto corrisponde inoltre ampiamente ai bisogni naturali dei bovini (comportamento sociale e nutrizionale, movimento, occupazione, stimoli ambientali e variazioni climatiche).

Tuttavia, conoscenze insufficienti delle esigenze relative a questi tipi di detenzione nonché delle **capacità di adattamento** degli animali possono causare problemi in materia di protezione degli animali. Essi si presentano soprattutto quando gli animali vengono esposti senza protezione a **condizioni climatiche estreme**, come grande caldo ed irraggiamento solare intenso, oppure umidità, freddo e vento. A volte anche il grado di **compattezza del suolo**, a causa di un suo eccessivo calpestamento da parte degli animali (con conseguente formazione di fango), non soddisfa le esigenze poste da una detenzione adeguata. Forme estensive di detenzione all'aperto comportano

inoltre il pericolo che gli animali siano in buona parte abbandonati a loro stessi e, di conseguenza, non vengano più **sufficientemente accuditi**.

In linea di massima ciò vale anche per la **detenzione nella regione d'estivazione**. Nella regione d'estivazione il problema è però meno rilevante dato che gli animali dispongono di regola di una superficie molto più ampia. Quest'ultima offre normalmente un numero sufficiente di strutture naturali, quali alberi, cespugli e sporgenze rocciose che consentono agli animali di reagire alle condizioni climatiche e di scegliersi un luogo di ricovero adatto a loro. Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 36 cpv. 2 OPAn).

Bisogni dei bovini nella detenzione all'aperto

I mutamenti climatici producono negli animali delle **reazioni comportamentali**, frutto di **meccanismi fisiologici di adattamento**. Così, in condizioni di gran caldo, gli animali tendono ad aumentare la dispersione di calore corporeo: sudando, ingerendo più acqua, aumentando la frequenza respiratoria e inumidendo la superficie del corpo. Nel contempo, gli animali cercano luoghi ombreggiati, più freschi e ventilati. Il freddo viene invece combattuto dagli animali mediante un innalzamento del metabolismo e, a più lungo termine, con un adattamento morfologico: maggiore crescita di pelo e aumento di grasso corporeo. Inoltre il loro fabbisogno di energia è più elevato e, di conseguenza, necessitano di maggiori quantità di alimenti. Quando la temperatura si abbassa, allo scopo di ridurre le perdite di calore corporeo, cercano luoghi riparati dal vento ed evitano i giacigli umidi e freddi. Cercano di proteggersi dalla pioggia persistente o fredda, così da evitare di bagnarsi fino alla cute e di raffreddarsi. L'esperienza insegna che periodi caratterizzati da grande caldo e forte irraggiamento solare, oppure da freddo, vento e umidità, sono ricorrenti. In tali situazioni, se gli animali non hanno la possibilità di proteggersi dalle condizioni climatiche estreme, la loro capacità di adattamento può risultare insufficiente.

Perciò, per quanto riguarda le condizioni climatiche, risulta impossibile indicare dei valori limite esatti oltre i quali sia necessario intervenire. È invece di importanza decisiva provvedere affinché essi possano in ogni momento cercarsi un riparo, qualora ciò sia reso necessario da fattori ambientali o dal loro stato fisiologico. E tali situazioni riguardano anche le razze cosiddette rustiche.

Sono soprattutto i bovini con un'intensa attività metabolica (mucche in lattazione, bovini all'ingrasso intensivo) ad essere sensibili alle temperature elevate. Ad esempio, le mucche da latte reagiscono rapidamente al gran caldo con una diminuzione della loro produttività. Dai bovini il freddo viene invece sopportato meglio. A questo proposito però, possono sussistere notevoli differenze, legate all'età, alla razza, al tipo di pelame come pure alla modalità e all'intensità di sfruttamento dell'animale.

Le **esigenze in materia di protezione degli animali da condizioni climatiche estreme** variano molto a seconda del tipo di situazione: freddo e umidità oppure temperature elevate. Per il clima freddo e umido è necessario che la struttura di protezione permetta a tutti gli animali di giacere contemporaneamente. Essa deve essere asciutta e protetta dal vento, affinché gli animali possano evitare di bagnarsi completamente e di raffreddarsi (art. 36 cpv. 1 OPAn). Il suolo non deve causare agli animali un'eccessiva perdita di calore corporeo: ad esempio, è utile la presenza di uno strato sufficiente di lettiera. Se il suolo è bagnato o risulta freddo a contatto con il corpo degli animali, essi possono rifiutare di stendersi a riposare, il che può causare uno stato di spossatezza. I giovani animali hanno maggior bisogno di protezione rispetto a quelli adulti: in considerazione di ciò, è necessario che durante l'inverno le capannine per vitelli (ad esempio gli igloo) siano provviste di abbondante lettiera. Al momento della realizzazione di ripari per bovini, è importante fare in modo che le aperture siano sufficientemente larghe, così da evitare che gli animali di rango elevato possano impedire l'entrata a quelli di rango inferiore. Soprattutto nel caso di animali muniti di corna, si sono dimostrati particolarmente funzionali i rifugi con un lato aperto su tutta la lunghezza, situato dalla parte più riparata rispetto alla direzione principale del vento.

In caso di gran caldo e di forte irraggiamento solare, deve essere disponibile una struttura di protezione che permetta a tutti gli animali di ripararsi contemporaneamente. In essa il ricambio d'aria dovrebbe essere elevato, anche per aiutare gli animali a proteggersi dagli insetti (mosche, zanzare, tafani). Sono da preferire i ripari senza pareti, le reti parasole oppure gruppi di alberi sufficientemente grandi. A determinate condizioni, durante l'estate questo tipo di strutture può anche essere utilizzato come protezione dal cattivo tempo. Quando gli spazi recintati non sono sufficientemente dotati di strutture naturali di protezione, per la detenzione permanente degli animali all'aperto è necessario realizzarne di artificiali (art. 36 cpv. 1 OPAn), oppure, se si verificano condizioni climatiche estreme, gli animali devono essere condotti in un luogo ove possano mettersi al riparo. L'utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio.

Normalmente la densità degli animali presenti nelle aree recintate determina un elevato calpestamento del **suolo** che, per quanto riguarda la sua compattezza, deve rispondere a notevoli sollecitazioni. Soprattutto dove gli animali sono soliti radunarsi, come ad esempio vicino a una rastrelliera, il suolo deve essere in uno stato tale da non nuocere alla salute degli unghioni (art. 6 cpv. 3 O animali da reddito e domestici). In particolare il fango, mescolato a sterco e/o urina, può danneggiare seriamente corna e pelle. Per questa ragione, il suolo delle aree summenzionate deve essere rafforzato e pulito secondo necessità, oppure, ad esempio, si deve spostare regolarmente la rastrelliera, affinché la sollecitazione subita dal terreno venga ripartita sulle diverse aree del pascolo.

Nella detenzione all'aperto solitamente è il pascolo ad offrire **foraggio** agli animali. Pertanto la quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato (art. 36 cpv. 3 OPAn). Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare impianti per il foraggiamento adeguati, come ad esempio una rastrelliera coperta (art. 6 cpv. 4 O animali da reddito e domestici). Il **fabbisogno di acqua** dei bovini e in particolare delle mucche in lattazione è molto elevato. In ogni caso, i bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto (art. 37 cpv. 2 OPAn). In caso di calura, l'aver accesso all'acqua due volte al giorno potrebbe non essere sufficiente, pertanto l'acqua deve essere costantemente disponibile. I vitelli tenuti in capannine devono avere sempre accesso all'acqua (art. 37 cpv. 1 OPAn).

Al fine di poter reagire in modo tempestivo a problemi, incidenti o lesioni occorre **accudire** in modo continuativo gli animali. È necessario controllare giornalmente lo stato di salute ed il benessere degli animali (in particolare: stato di salute generale, lesioni, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie) (art. 7 cpv. 1). Se sono previste delle nascite o in presenza di animali neonati, tale controllo va effettuato almeno due volte al giorno (art. 7 cpv. 2). Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata (art. 7 cpv. 3 O animali da reddito e domestici).

Dimensioni dei ripari

Al momento della realizzazione di ripari per bovini, è importante fare in modo che le aperture siano sufficientemente larghe, così da evitare che gli animali di rango elevato possano impedire l'entrata a quelli di rango inferiore. Per questo motivo, i ripari dotati di numerose aperture sono quelli più funzionali. Un riparo ben strutturato aiuta ad evitare scontri tra animali, permettendo anche a quelli di rango inferiore di trovare posto al suo interno.

In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, devono essere rispettate le seguenti misure minime (art. 6 cpv. 1 O animali da reddito e domestici):

Bovini

	Vitelli		Animali giovani				Vacche e primi-pare in gestazione avanzata ¹⁾ con un'altezza al garrese di		
	fino a 3 settimane	4 settimane fino a 4 mesi	fino a 200 kg	200-300 kg	300-400 kg	oltre 400 kg	125± 5 cm	135± 5 cm	145± 5 cm
Superficie del settore di riposo ricoperto da lettiera per animale, m²	0,9	1,0 - 1,3 ²⁾	1,6	1,8	2,2	2,7	3,6	4,0	4,5

1 Sono considerate in gestazione avanzata le manze nei due mesi prima del parto.

2 Secondo l'età e la taglia dei vitelli.

Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto (art. 6 cpv. 2 O animali da reddito e domestici).

Legislazione:

Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza dell'USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (di seguito O animali da reddito e domestici)

Art. 2 OPAn	Definizioni
3.	Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: bovini: gli animali addomesticati della specie bovina, inclusi yak e bufali.
Art. 6 OPAn	Protezione dalle condizioni meteorologiche
	Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche.
Art. 7 OPAn	Ricoveri, parchi, suolo
1.	I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che: <ol style="list-style-type: none">il rischio di ferimento degli animali sia minimo;la salute degli animali non sia compromessa; egli animali non possano fuggire.
2.	I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.
3.	I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.
Art. 36 OPAn	Detenzione permanente all'aperto
1.	Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall'umidità, dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente asciutto.
2.	Se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3.	La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio appropriato.
Art. 37 OPAn	Foraggiamento
1.	I vitelli tenuti in stalle o in capannine devono avere sempre accesso all'acqua.
2.	Gli altri bovini devono avere accesso all'acqua almeno due volte al giorno. Qualora questo non fosse possibile nella regione d'estivazione, occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il fabbisogno di acqua degli animali sia coperto.
3.	I vitelli devono essere foraggiati con alimenti sufficientemente ricchi di ferro.

4. I vitelli di età superiore a due settimane devono avere a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio adeguato che garantisca l'apporto di fibre grezze. La paglia da sola non costituisce una forma di foraggio adeguato.
5. È vietato mettere la museruola ai vitelli.

Art. 6 O animali da reddito e domestici Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

1. In un riparo dalle condizioni meteorologiche estreme, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente. Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite all'allegato 2, tabelle 1-3.
2. Se nella regione d'estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia soddisfatto.
3. Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da feci o urina.
4. Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

Art. 7 O animali da reddito e domestici Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

1. Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.
2. Nell'imminenza di nascite o in presenza di animali neonati gli animali sono da controllare almeno due volte al giorno.
3. Nella regione d'estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.
4. Durante il periodo di foraggiamento invernale, ovini e caprini devono essere stabulati prima del parto e nelle prime due settimane successive al parto devono sempre disporre di un ricovero accessibile.